

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 di data 25.02.2015

IL SINDACO F.F.  
f.to Vicentini Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Tiziana Angeli

**Comune di Pomarolo**  
**Provincia Autonoma di Trento**



**REGOLAMENTO PER IL  
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  
ACQUA POTABILE**

Approvato con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 d.d. 25/02/1991 esecutiva dal 24/05/1991

Modificato con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 d.d. 19/10/1999 esecutiva dal 19/11/1999
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 d.d. 28/11/2002 immediatamente esecutiva
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 d.d. 28/11/2007 esecutiva dal 14/12/2007
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 d.d. 17/04/2009 esecutiva dal 02/05/2009
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 d.d. 18/03/2010 esecutiva dal 03/04/2010
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 d.d. 25/02/2015 esecutiva dal 09/03/2015

## INDICE

<b>INDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>TITOLO 1. - GENERALITA'</b> .....	<b>3</b>
ART. 1 - ENTE GESTORE DEL SERVIZIO .....	3
ART. 2 - MODALITA' DELLA FORNITURA.....	3
ART. 3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.....	3
ART. 4 - DIVIETO DI RIVENDITA.....	3
ART. 5 - TIPO DI FORNITURA .....	3
<b>TITOLO 2. - FORNITURE PER USO PUBBLICO</b> .....	<b>4</b>
ART.6 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO .....	4
ART. 7 - INSTALLAZIONE DEGLI INPIANTI PER USO PUBBLICO E MISURAZIONE DELL' ACQUA.....	4
ART. 8 - PRELIEVI ABUSIVI .....	4
<b>TITOLO 3 - FORNITURE AD USO PRIVATO.</b> .....	<b>5</b>
ART. 9 - DIRITTO ALLA FORNITURA .....	5
ART. 10 - DIRITTO O RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE .....	5
ART. 11 - DESTINATARIO DELLA FORNITURA.....	5
ART. 12 - DOMANDA DI FORNITURA.....	6
ART. 13 - MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA .....	6
ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA.....	6
ART. 15 - MODALITA' PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA.....	6
ART. 16 - VOLTURA DELL'UTENZA .....	6
ART. 17 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI DI PRESA.....	6
ART. 18 - PROPRIETA' DELLA CONDOTTA.....	7
APT. 19 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE E DELLE OPERE DI PRESA.....	7
ART. 20 - VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO .....	8
ART. 21 - INTERRUZIONE DI SERVIZIO.....	8
ART. 22 - RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE .....	8
ART. 23 - USO DELL'ACQUA E CONSUMI ABUSIVI.....	8
ART. 24 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE FORNITURE .....	9
ART. 25 - INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENTE .....	9
ART. 26 - TARIFFE.....	9
ART. 27 - CATEGORIE DI FORNITURA AD USO PRIVATO .....	9
ART. 28 - FORNITURE AD USO PROMIUSCUO.....	9
ART. 29 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE .....	9
ART. 30 - FORNITURE STRAORDINARIE DA BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE .....	10
ART. 31 - MISURA DELL'ACQUA.....	11
ART. 32 - PAGAMENTI .....	11
ART. 33 - APPARECCHI DI MISURA - QUOTE DI NOLO E MANUTENZIONE .....	11
ART. 34 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA .....	11
ART. 35 - GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA E ACCESSORI.....	12
ART. 36 - VERBALI DI POSA DEL CONTATORE .....	12
ART. 37 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE.....	12
ART. 38 - LETTURA DEI MISURATORI.....	12
ART. 39 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEI CONTATORI .....	13
ART. 40 - VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE.....	13
ART. 41 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI.....	14
ART. 42 - INSTALLAZIONI DELLE CONDUTTURE.....	14
ART. 43 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI .....	14
ART. 44 - PRESE DI TERRA SULLE NUOVE CONDOTTE.....	15
ART. 45 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.....	15
ART. 46 - SERBATOI.....	15
ART. 47 - MODIFICHE.....	15
ART. 48 - PERDITE - DANNI - RESPONSABILITA' .....	15
ART. 49 - VIGILANZA.....	15
<b>TITOLO 4. DISPOSIZIONI VARIE</b> .....	<b>17</b>
ART. 50 - INFRAZIONI .....	17
ART. 51 - TASSE ED IMPOSTE.....	17
ART. 52 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE .....	17
ART. 53 - OBBLIGATORIETA' .....	17
ART. 54 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE.....	17
ART. 55 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ALL'UTENZA.....	17
<b>TITOLO 5 - NORME TRANSITORIE</b> .....	<b>18</b>
ART. 56 - DERIVAZIONI DI ALLACCIAMENTO .....	18
ART. 57 - FORNITURE DERIVANTI DA DIRITTI PARTICOLARI .....	19
ART. 58 - MESSE A TERRA SU RETE IDRICA .....	19
ALLEGATO A) .....	20

## **TITOLO 1. - GENERALITA'**

### **ART. 1 - ENTE GESTORE DEL SERVIZIO**

La distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Pomarolo è affidata al Comune di Pomarolo.

### **ART. 2 - MODALITA' DELLA FORNITURA**

Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente regolamento; condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti; inoltre la concessione della fornitura è subordinata al rispetto dei criteri di priorità della distribuzione fissati dal Consiglio Comunale.

### **ART. 3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.

Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

In casi eccezionali l'erogazione potrà avvenire a deflusso continuo modulato.

### **ART. 4 - DIVIETO DI RIVENDITA**

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

### **ART. 5 - TIPO DI FORNITURA**

Le forniture si distinguono in:

- a) fornitura per uso pubblico;
- b) fornitura per uso privato;

## **TITOLO 2. - FORNITURE PER USO PUBBLICO**

### **ART.6 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO**

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontanine pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento delle strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi, abbeveratoi pubblici di animali e caricabotti;
- e) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico;

### **ART. 7 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO E MISURAZIONE DELL' ACQUA.**

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune. Per i servizi di cui alle lettere a) b) c) e d) l'acqua viene misurata con contatore o, limitatamente al caso c) l'erogazione potrà avvenire a deflusso continuo modulato. Per gli usi di cui alla, lettera e) l'erogazione è a deflusso libero.

### **ART. 8 - PRELIEVI ABUSIVI**

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanine cannelle di gomma o di altro materiale equivalente.
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché il lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi a cui sono destinate.
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).

## **TITOLO 3 - FORNITURE AD USO PRIVATO.**

### **CAPO I - NORME GENERALI.**

#### **ART. 9 - DIRITTO ALLA FORNITURA**

Nelle strade e piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico di cui al punto a) dell'art. 27.

E' facoltà del Comune di concederla per l'uso di cui al punto c) dell'art 27.

L'allaccio e l'installazione di contatori per uso non domestico di cui al punto b) dell'art 27 sarà concesso dal Comune solo in presenza di orti e giardini connessi direttamente ad edifici regolarmente adibiti ad uso residenziale e con la presenza di almeno un contatore ad uso domestico: il contatore non domestico dovrà essere posizionato vicino a quello esistente.

L'autorizzazione all'allaccio all'acquedotto Comunale è vincolato all'installazione del relativo contatore.

#### **ART. 10 - DIRITTO O RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE**

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare.

#### **ART. 11 - DESTINATARIO DELLA FORNITURA**

Le forniture d'acqua potabile sono effettuate ai proprietari e agli usufruttuari degli immobili.

Potranno essere concesse pure agli affittuari o aventi idoneo titolo: nel caso l'utenza richiesta dall'inquilino o da persona avente idoneo titolo necessiti di interventi sulla rete idrica, sarà necessario il consenso con la firma del proprietario.

Nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all'Amministrazione del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di legge.

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere una sola derivazione, sempreché i proprietari presentino una singola richiesta sottoscritta da tutti i comproprietari che risponderanno in solido per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali. Il contratto verrà intestato ad un'unica persona individuata tra loro dai richiedenti fermo restando l'obbligo di solidarietà in caso di inadempienze contrattuali dell'intestatario.

In particolari casi, a giudizio insindacabile del Comune, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze e nel numero che verrà stabilito dal Comune stesso.

Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli usi distinti da tariffe diverse.

Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibito, se del caso, il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata proceda direttamente alle azioni necessarie.

#### **ART. 12 - DOMANDA DI FORNITURA**

La domanda di fornitura d'acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal/i richiedente/i: solo nel caso l'utenza richiesta necessiti interventi sulla rete idrica, sarà necessaria anche la firma del proprietario dell'appartamento o immobile se diverso dal richiedente

#### **ART. 13 - MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

La somministrazione dell'acqua avviene dopo la stipulazione del contratto di fornitura nel quale sono precisati gli obblighi ed i diritti delle parti.

L'impegno reciproco decorre dal giorno dell'apertura del contatore.

#### **ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da farsi almeno un mese prima della scadenza. Le forniture ad uso domestico unifamiliare potranno essere disdette in ogni momento dall'utente.

#### **ART. 15 - MODALITA' PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA**

L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve dare comunicazione scritta al Comune servendosi degli appositi moduli da ritirare presso gli sportelli dello stesso. Il Comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e alla chiusura del contatore. In mancanza di tale comunicazione l'utente resta solidamente responsabile di chi subentra senza la stipulazione di regolare contratto e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti del Comune posti in proprietà privata.

#### **ART. 16 - VOLTURA DELL'UTENZA**

In caso di passaggio del prelievo dell'acqua da un utente con regolare contratto ad un altro soggetto, quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta al Comune per ottenere regolare benestare di subentro e per la stipula di nuovo contratto comunicando tutti i dati necessari e compilare apposito modulo predisposto dal Comune.

#### **ART. 17 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI DI PRESA**

Le derivazioni di presa comprendono i tubi con i loro accessori che si staccano dalla rete di distribuzione per l'alimentazione degli impianti interni degli utenti e giungono fino agli apparecchi di misura compresi. Queste tubazioni dovranno essere, eccetto casi particolari, in polietilene ad alta densità atossico idoneo per il trasporto dell'acqua potabile in pressione rispondente al progetto di norma pr EN 12201.2 elaborato dal CEN

(Comitato Europeo Normalizzazioni) e alla Circolare del Ministero della Sanità n. 102 di data 02.12.1978. La rispondenza del materiale dovrà essere garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati di approvazione ISO 45000.- La tubazione dovrà essere marchiata in modo visibile e indelebile secondo normativa.-

La posa di questo tipo di tubazione dovrà essere corredata da dichiarazione di conformità dell'idraulico, e certificato di garanzia per il tipo di tubo; per facilitare l'individuazione della tubazione dovrà posarsi sopra, sotto o lateralmente la stessa una fascia magnetica o cavetto di rame; anche tutti i raccordi e pezzi speciali occorrenti per l'allaccio dovranno rispettare le norme sanitarie.- L'onere di spesa dei sopraccitati lavori per i nuovi allacci è a carico totale del privato che in tutti i modi dovrà ottenere adeguata autorizzazione scritta dal Comune o dai suoi incaricati per effettuare le operazioni di interrimento della tubazione

Sul limite della proprietà privata e comunale si dovrà predisporre per tutto il comune di Pomarolo eccetto che per la Loc. Servis, un chiusino con valvola tipo RACI o similari ad alta pressione ed in giunto dielettrico. Per la loc. Servis, il chiusino sul limite della proprietà privata e comunale è sostituito con una saracinesca sferoidale in ghisa posta all'interno del pozzetto che dovrà avere di norma la tipologia indicata nell'allegato A) punto 4.: tale tipologia potrà essere modificata per comprovate ragioni tecniche che saranno valutate caso per caso dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 18 - PROPRIETA' DELLA CONDOTTA**

Le condotte stradali, anche se costruite a spese o con contributo degli utenti e le derivazioni, anche se costruite col contributo degli utenti, sono di proprietà del Comune fino al contatore compreso.

Restano invece di proprietà privata col carico della manutenzione ed ogni connessa responsabilità le tubazioni dell'impianto interno poste a valle del contatore.

Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico come sulle parti esistenti in proprietà privata, relativamente, per queste ultime, ad altri utenti situati nel medesimo immobile.

#### **APT. 19 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE E DELLE OPERE DI PRESA**

La manutenzione dei nuovi allacci sarà a carico del Comune sul suolo pubblico e cioè fino al chiusino con la valvola, mentre per la parte privata (dopo il chiusino) le opere murarie di scavo e rinterro saranno a totale carico dell'utente; il Comune interverrà a sue spese solo per la riparazione idraulica.

Per la sola Loc. Servis, eccetto casi particolari, la manutenzione dei nuovi allacci realizzati dopo novembre 2007, sarà a carico del Comune dal tubo principale sino alla saracinesca in ghisa posta all'interno del pozzetto contatori, mentre per la parte privata (dopo la saracinesca) le opere murarie di scavo e rinterro saranno a totale carico dell'utente.

La riparazione è pertanto vietata agli utenti o ad altri sotto pena del pagamento danni, salva ogni altra azione a norma di Legge.

A chiunque estraneo al Comune è fatto divieto di manomettere, spostare, modificare, ecc. le derivazioni di presa o parti di esse e/o di eseguire opere che ne compromettano l'utilizzo o l'accessibilità.

Il Comune garantisce la manutenzione della rete idrica con personale proprio e la verifica alle aree di presa avverrà periodicamente mentre il servizio di pulizia ai serbatoi verrà effettuato annualmente in collaborazione con il locale corpo dei Vigili del Fuoco. Le vecchie diramazioni che si staccano dalla condotta principale e vanno a servire le utenze, anche se collocate su suolo pubblico, saranno mantenute efficienti a cura dell'utente sempre sotto il controllo degli incaricati Comunali (vedi art. 56).

#### **ART. 20 - VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO**

Nel caso di modificazioni delle tariffe di fornitura o delle norme del presente regolamento e relativi allegati, da parte degli organi competenti, sarà inteso che il Comune avrà dato comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera del Comune al relativo albo.

Se l'utente non recede dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Fino alla data del recesso l'utente dovrà osservare le variazioni intervenute.

#### **ART. 21 - INTERRUZIONE DI SERVIZIO**

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali danni derivati da interruzioni di deflusso e per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.

Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

#### **ART. 22 - RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE**

L'utente deve provvedere perché siano conservati da manomissioni e da danneggiamenti i materiali costituenti l'impianto e la derivazione degli apparecchi del Comune nel tratto che corre lungo la sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore.

#### **ART. 23 - USO DELL'ACQUA E CONSUMI ABUSIVI**

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.

L'utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acque secondo l'uso dichiarato.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questo risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

#### **ART. 24 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE FORNITURE**

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune, quando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi estremi previsti dal presente Regolamento.

#### **ART. 25 - INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENTE**

Qualora, per ragioni imputate all'utente, sia necessario intervenire sugli impianti, l'utente è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute.

#### **ART. 26 - TARIFFE**

La determinazione delle tariffe spetta al Consiglio Comunale.

#### **ART. 27 - CATEGORIE DI FORNITURA AD USO PRIVATO**

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) uso domestico: si considera destinata a uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici;
- b) uso non domestico: si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per attività non domestiche di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo;
- c) uso temporaneo: si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi di carattere occasionale e di durata di per se limitata;
- d) uso cantiere: si considera destinata allo svolgimento di lavori edilizi che hanno ottenuto regolare concessione/autorizzazione edilizia e può avere durata massima fino alla loro scadenza.

#### **ART. 28 - FORNITURE AD USO PROMIUSCUO**

Con riferimento alla diversa classificazione di utilizzazione di cui all'articolo precedente, quando l'acqua debba servire a diversi usi, soggetti a differenti tariffe, e il Comune non ritenga opportuno installare alimentazioni distinte per i predetti usi, regolandoli con altrettanti contratti di fornitura, e sempreché non si tratti di forniture ad uso temporaneo, può essere stipulato un unico contratto ad uso promiscuo.

In tal caso viene installato un solo apparecchio misuratore su di un'unica presa e vengono convenuti tra il Comune e l'utente i minimi garantiti per diversi usi, in proporzione ai quali devono essere ripartite le eventuali eccedenze.

#### **ART. 29 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE**

Per l'alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi. L'utente deve fornire al Comune lo schema di installazione delle bocche da incendio, prevedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazioni. Anche per queste derivazioni per quanto riguarda la posa e manutenzione comprese le spese di allaccio si farà riferimento agli art. 17-18-19. Sulle bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso d'incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto.

Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve dare comunicazione al Comune entro le 24 ore, affinché questo possa provvedere alla risigillatura.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Le tariffe per le forniture di cui al presente articolo sono stabilite, assieme alle altre, dal Consiglio Comunale.

**ART. 30 - FORNITURE STRAORDINARIE DA BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE**

Il Comune a proprio insindacabile giudizio e stabilendone la durata e le modalità può consentire l'utilizzo di bocche antincendio private per gli altri usi, con il consenso del proprietario.

## CAPO II ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

### **ART. 31 - MISURA DELL'ACQUA**

Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore.  
Eventuali forniture provvisorie potranno essere conteggiate a forfait.

### **ART. 32 - PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro 30 giorni dalla consegna all'utente delle relative bollette.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra il Comune ha diritto di esigere oltre all'importo dovuto, anche le penalità e gli interessi stabiliti dalla Giunta Comunale. La morosità se protratta oltre il periodo di 30 giorni dà diritto al Comune di procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua previo invio di raccomandata A.R. senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

### **ART. 33 - APPARECCHI DI MISURA - QUOTE DI NOLO E MANUTENZIONE**

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune; il tipo e il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.

Il Comune ha facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno. Nel caso di variazione del calibro dovuto a variazioni di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi sono fissate nell'allegato A) del presente Regolamento.

### **ART. 34. - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA**

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Comune in accordo con l'utente e di facile accesso agli operai del Comune.

Solo per la Loc. Servis i nuovi apparecchi di misura dovranno essere posti di norma in pozzetti secondo la tipologia allegata - allegato A) punto 4. - e posizionati su suolo privato a confine con la proprietà pubblica o, se tecnicamente e amministrativamente possibile, accorpati nei pozzetti già esistenti: tale tipologia potrà essere modificata per comprovate ragioni tecniche che saranno valutate caso per caso dall'Amministrazione Comunale. I proprietari del pozzetto sono i medesimi proprietari dei contatori in esso contenuti.

A monte del contatore viene collocato a cura del Comune, un rubinetto di arresto con apposito suggello, a valle il rubinetto con valvola di ritegno è a cura dell'utente per le eventuali manovre di chiusura dell'impianto interno. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato il contatore deve darne immediata

comunicazione al Comune che provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'utente. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento del posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo per qualche ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di uso esclusivo.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombre e pulite le nicchie/pozzetti dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

### **ART. 35 - GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA E ACCESSORI**

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza, è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.

### **ART. 36 - VERBALI DI POSA DEL CONTATORE**

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

### **ART. 37 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE**

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una copia del verbale è consegnata all'utente.

### **ART. 38 - LETTURA DEI MISURATORI**

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari. Qualora per causa dell'utente non sia possibile eseguire due successive letture del contatore, può essere disposta la chiusura dell'utenza previo avviso con raccomandata A.R., la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

### **ART. 39 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEI CONTATORI**

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

### **ART. 40 - VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE**

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di cui all'allegato A) del presente Regolamento, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalla normativa vigente, il Comune incamera il deposito effettuato ed addebita le spese di verifica.

### CAPO III NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

#### **ART. 41 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI**

Le installazioni interne private hanno inizio immediatamente dopo gli apparecchi di misura e comprendono tutti i tubi con i loro rispettivi accessori.

Le installazioni interne private sono eseguite a cura e spese del proprietario o dell'utente, che ne hanno piena responsabilità e ne curano la relativa manutenzione.

Per la loro esecuzione il proprietario e/o l'utente si affidano ad installatori di fiducia, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio o alle Associazioni Artigianali che dimostrino competenza, esperienza tecnica, capacità organizzative e che assumano la responsabilità che possono loro derivare da eventuali danni a persone o cose conseguenti a deficienze degli impianti interni da essi eseguiti.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio e quando lo crede consigliabile, senza che da ciò derivi per esso assunzione di alcuna responsabilità presente o futura.

Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

#### **ART. 42 - INSTALLAZIONI DELLE CONDUTTURE**

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 80 cm. minimo dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali dell'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiore (vedasi Legge 10.05.1976 n. 3199 "Norme per la tutela delle acque di rifiuto").

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

#### **ART. 43 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI**

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque non commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Le diramazioni agli utenti devono essere munite di apparecchiatura automatica (valvola di ritegno) atta ad impedire il ritorno dell'acqua già consegnata agli utenti stessi dovuto ad eventuale abbassamento della pressione in rete (L. 10.05.1976 n. 319).

#### **ART. 44 - PRESE DI TERRA SULLE NUOVE CONDOTTE**

Sarà a cura dell'utente fornirsi di adeguata messa a terra ed è vietato utilizzare le tubature dell'acqua in quanto queste possono essere isolate attraverso il giunto dielettrico o altro.

#### **ART. 45 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto alle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

#### **ART. 46 - SERBATOI**

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

#### **ART. 47 - MODIFICHE**

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 48 - PERDITE - DANNI - RESPONSABILITA'**

Ogni utente risponde della buona costituzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

#### **ART. 49 - VIGILANZA**

Il Comune ha sempre diritto a far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della proprietà privata previo avviso all'utente.

I dipendenti incaricati dal Comune hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacoli il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero alle direttive del presente Regolamento.

Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente visti.

## **TITOLO 4. DISPOSIZIONI VARIE**

### **ART. 50 - INFRAZIONI**

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate da personale del Comune.

### **ART. 51 - TASSE ED IMPOSTE**

Qualunque tassa che venisse istituita sulle forniture di acqua sugli impianti e sugli apparecchi sarà ad esclusivo carico dell'utente.

### **ART. 52 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

### **ART. 53 - OBBLIGATORIETA'**

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di richiederne una copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

### **ART. 54 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE**

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale all'esecuzione del presente Regolamento è quello di Rovereto.

### **ART. 55 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ALL'UTENZA**

Le tariffe di fornitura stabilite dal Consiglio Comunale per i diversi tipi di fornitura e quant'altro dovuto al Comune si applicano in ugual misura all'utenza, prescindendo dalla spettanza della proprietà delle derivazioni di allacciamento.

## **TITOLO 5 - NORME TRANSITORIE**

### **ART. 56 - DERIVAZIONI DI ALLACCIAMENTO**

Le derivazioni di allacciamenti esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento (24.05.1991) che sono state realizzate a spese degli utenti, sono di loro proprietà, con oneri di manutenzione, riparazione e rifacimento a loro carico finché resteranno titolari di tale diritto.

In fase di sostituzione della rete principale, il Comune per una completezza e razionalità dell'intervento, può prevedere nel progetto di rifacimento di sostituire a sue spese oltre alla rete principale anche i vari allacci sino al contatore esistente suddividendo la spesa nel seguente modo:

- per tutto il territorio comunale di Pomarolo esclusa la Loc. Servis:
  - scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione a carico del Comune per la parte ricadente su suolo pubblico;
  - tubazione per l'allaccio privato dalla rete principale sino al contatore a carico del Comune qualunque sia la lunghezza;
  - scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione a carico del privato per la parte ricadente su suolo privato
- per la Loc. Servis:
  - a carico del Comune:
    - scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione per la parte ricadente su suolo pubblico e comunque fino al pozzetto;
    - scavo e rinterro strettamente necessario su suolo privato per la sola posa del pozzetto;
    - fornitura e posa in opera di pozzetto secondo dimensioni e tipologie ritenute idonee dall'Amministrazione in funzione del numero di contatori compresi i carotaggi a valle del contatore;
    - fornitura e posa in opera di tubazione per l'allaccio privato dalla rete principale sino al contatore qualunque sia la lunghezza;
  - a carico dei singoli privati:
    - scavo e rinterro per la posa delle tubazioni necessarie all'allaccio agli impianti esistenti per la parte ricadente su suolo non Comunale dal contatore in poi;
    - ripristino della pavimentazione su tutto il suolo privato compresa la zona del pozzetto;
    - fornitura e posa in opera di tubazioni dal contatore, all'allaccio agli impianti esistenti qualunque sia la lunghezza;
    - qualsiasi opera edile necessaria dal contatore in poi.

Rimane comunque la possibilità dell'Amministrazione di far spostare il contatore esistente sugli allacci in essere se posizionato in un punto ritenuto non più idoneo dal Comune.

**ART. 57 - FORNITURE DERIVANTI DA DIRITTI PARTICOLARI**

Restano in vigore le condizioni di fornitura derivanti da particolari diritti acquisiti in base a titolo legittimo, per tutta la durata della validità del titolo stesso.

**ART. 58 - MESSE A TERRA SU RETE IDRICA**

Per gli edifici già allacciati alla rete idrica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la norma di cui all'art. 44 dovrà essere rispettata in occasione dell'eventuale rifacimento dell'allacciamento.

## ALLEGATO A)

### 1. TARIFFE DI VENDITA DELL'ACQUA

Le tariffe di vendita dell'acqua sono stabilite dal Consiglio Comunale di Pomarolo.

### 2. QUOTE MENSILI DI NOLEGGIO CONTATORI

Sono stabilite dal Consiglio Comunale di Pomarolo.

### 3. DEPOSITO PER VERIFICA CONTATORI

Se l'utente richiede la verifica sul contatore dovrà depositare una cauzione stabilita dal Consiglio Comunale di Pomarolo.

### 4. TIPOLOGIA POZZETTI PER LOC. SERVIS

(tale tipologia potrà essere modificata per comprovate ragioni tecniche che saranno valutate caso per caso dall'Amministrazione Comunale: le dimensioni indicate sono da intendersi come indicative)

#### POZZETTO DI ISPEZIONE ALLACCI UTENZE A PETTINE ORIZZONTALE (le misure indicate devono intendersi come indicative)

